



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 68 del 20/12/2021

OGGETTO: IMU ANNO 2022: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BAIGUINI FEDERICO	X		8	RAINERI MICHELE	X	
2	BONOMELLI MAURO	X		9	AMIGHETTI RACHELE	X	
3	PELLEGRINELLI LAURA	X		10	FACCHINETTI NICOLA	X	
4	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		11	BIANCHI FRANCESCA		X
5	BETTONI GIANPIETRO	X		12	AZZALINI MASSIMO	X	
6	BONADEI ANDREA	X		13	EPILOTTI ELENA	X	
7	FIGAROLI SIMONA	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste **Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Zana** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco arch. Federico Baiguini**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMU ANNO 2022: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il Sindaco-Presidente, conferma le aliquote e ne dà lettura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 12

Consiglieri Favorevoli n. 12

Consiglieri Contrari n. /

Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 65 del 24/11/2021 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 12

Consiglieri Favorevoli n. 12

Consiglieri Contrari n. /

Consiglieri astenuti n. /

Proposta di Deliberazione N° 65 del 24/11/2021

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 30 dicembre 2019, che ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), con contestuale abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni inerenti la tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 29/12/2020 di conferma delle aliquote IMU e detrazioni anno 2021;

DATO ATTO che a norma del comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 i beni-merce sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita con legge n. 160/2019 approvato con propria delibera n. 6 del 24/04/2020;

VISTO il comma 757 cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevede, in particolare, che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*.

VISTA la risoluzione del Ministero della Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – prot. n. 4897 del 18/02/2020, ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.”* con cui lo stesso Dipartimento delle Finanze chiarisce che *“ Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.”*

DATO ATTO che alla data di predisposizione del presente atto non risulta l'approvazione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO di confermare le aliquote come sotto indicato:

- ❑ **ALIQUOTA 6,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

•DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.

- ❓ **ALIQUOTA 10,5 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**
- ❓ **ALIQUOTA 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale**

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

SENTITO sulla proposta, istruita dalla dott.ssa Maristella Squassi, l'Assessore competente o il Sindaco in data 13/12/2021";

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare le aliquote per l'anno 2022 come di seguito riportato:

- ❓ **ALIQUOTA 6,0 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

•DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.

🔍 **ALIQUOTA 10,5 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**

🔍 **ALIQUOTA 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale**

3. Di dare atto che a norma del comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 i beni-merce sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022

4. Di dare atto altresì che:

- viene rispettato il vincolo normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 così come modificato dal I comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);
- le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1 gennaio 2022;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 24/04/2020, e successive modifiche ed integrazioni;

5. Di dare atto altresì che

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. La trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- alla data di predisposizione del presente atto non risulta l'approvazione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- come indicato dal Ministero della Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – con risoluzione prot. n. 4897 del 18/02/2020 “... in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.”

6. Di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
